

ALLEGATO N. 01
ALLA POLIZZA ASSICURATIVA N. Z6/8562/I3000070

POLIZZA FIDEJUSSORIA PRESTATI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA GESTIONE SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DELLA DISCARICA

PREMESSO CHE:

- 1 La Provincia di Massa e Carrara (di seguito denominata Ente Garantito) con Determinazione Dirigenziale n° 880 del 24/03/2012 ha autorizzato la ditta **Programma Ambiente Apuane Spa** con sede legale in **Comune di Montignoso (MS) - Strada Statale 1 Aurelia Km. 374 - CF/P.IVA: 00072670458 / 00710250457** e stabilimento / sede operativa in **Comune di Montignoso (MS) (In seguito denominata "Contraente")** all'esercizio di operazioni di smaltimento di rifiuti mediante discarica ai sensi dell'art.10 del D.Lgs n° 36/2003;
- 2 L'Ente garantito ha subordinato l'efficacia dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1 alla contestuale presentazione, da parte del Contraente delle seguenti garanzie finanziarie nonché della propria comunicazione al Contraente dell'avvenuta accettazione delle stesse secondo le modalità stabilite dal successivo art.2/B:
2/A - la garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica al fine di assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di attivazione e di gestione operativa della discarica, nel piano di gestione operativa ivi comprese le procedure di chiusura, nel piano di sorveglianza e controllo e nel piano di ripristino ambientale dell'area;
2/B - la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica al fine di assicurare gli adempimenti post-operativi previsti dal piano di sorveglianza e controllo;
- 3 La presente garanzia è costituita allo scopo di assicurare l'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi previsti a carico del Contraente dall'art. 13 comma 2 punto 4 Allegato 2 del D. Lgs n°36/2003 così come indicati nel Piano di Gestione post operativa di cui all'art. 8 comma 1 lett. h) del D. Lgs n°36/2003;
- 4 Il Contraente è tenuto a presentare all'Ente Garantito una garanzia finanziaria fino alla concorrenza di € 927.515,00 (euro novecentoventisette milacinquecentoquindici/00) commisurata al costo complessivo della gestione post operativa ossia della volumetria autorizzata e della eventuale produzione di percolato il cui ammontare sarà proporzionalmente ridotto in ragione della riduzione attesa di percolato, oltre gli eventuali interessi dovuti ai sensi del successivo art. 5;
- 5 La presente garanzia finanziaria può essere prestata mediante garanzia assicurativa o bancaria;
- 6 E' denominato Ente Garantito la Provincia di Massa Carrara con sede a Massa, Piazza Aranci n°1 C.F. 80000150450;
- 7 L'importo della garanzia deve essere escusso dall'Ente Garantito presso il garante mediante la notifica della determinazione dirigenziale dell'Ente Garantito che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa ;

CIO' PREMESSO:

la sottoscritta Compagnia Assicuratrice **De Vert Insurance Company Ltd**, di cui in testa ed in seguito denominata "la Società", con sede legale in Gibilterra, First Floor, Grand Ocean Plaza, Ocean Village, Reg. Companies House N° 105865 Gibilterra, P. IVA - C.F.: IT 11951561007, autorizzata al Ramo Cauzioni con Decreto della Financial Services Commission (FSC) del Governo di Gibilterra in data 01/02/2012 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, in regime di LPS, ISVAP Cod. Impresa 40462 - Albo Imprese II.01163 e autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive (già Ministero dell'Industria e del Commercio e dell'Artigianato) ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni, ed in regola con il disposto di Legge 10 Giugno 1982 n. 348, a mezzo del sottoscritto **Mr. Paul Cole**, nato a Thundersley (UK) il 23/10/1972, nella sua qualità di Legale Rappresentante con la presente fidejussione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1936 e seguenti del Codice Civile, con la presente garanzia, alle condizioni che seguono, si costituisce garante del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 927.515,00 (euro novecentoventisette milacinquecentoquindici/00) a garanzia delle obbligazioni derivanti dalle attività legate alla gestione della post chiusura della discarica, come previsto dall'art.14 del D.Lgs. 36/2003 ed ha la durata di anni 30 a far data dalla data di accettazione della garanzia da parte del Beneficiario. Dopodichè la garanzia prestata cesserà la propria efficacia e validità, il mancato rinnovo o la mancata sostituzione della presente garanzia alla sua scadenza, non potrà in alcun caso costituire motivo di escussione da parte dell'Ente garantito. La presente polizza prende effetto solo a seguito di accettazione formale da parte dell'Ente garantito ; la suddetta accettazione disposta ai sensi dell'art.10 3 D lgs 36/2003 comporta adesione a tutte le condizioni di polizza.

La presente polizza ha la durata di anni 30 a partire dal 07 Agosto 2012.

Gibilterra, data 07/08/2012

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
De Vert Insurance Company Ltd
Il Legale Rappresentante
Mr. Paul Cole

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TRA LA COMPAGNIA E IL BENEFICIARIO

La Compagnia di Assicurazioni De Vert Insurance Company Ltd (di seguito "Società"), rappresentata come sopra:

ART.1 - DURATA DELLA GARANZIA

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2) della premessa, commesse nel periodo indicato in polizza.

ART.2 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

La Società fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione si costituisce fidejussore del contraente per le somme che questi in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per la attività di gestione della post chiusura della discarica e a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse agli adempimenti previsti a carico dello stesso dall'art.13 comma 2 decreto legislativo n.36/2003 punto 4 allegato 2, così come indicati nel piano di gestione post-operativa di cui all'art.8 lettere h del citato decreto.

ART.3 - CALCOLO DEL PREMIO

Il premio per il periodo indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed unica soluzione; nessun rimborso spetta la Contraente per estinzione anticipata della garanzia.

ART.4 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Massa Carrara che dispone, motivandola, l'escussione della polizza e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art.1944 del Codice Civile la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art.1957 del Codice Civile, il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

ART.5 - SURROGAZIONE

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati in solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

ART.6 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI

L'eventuale mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente Garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso imposte, spese ed eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

ART.7 - FORME DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni o notifiche della Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide devono essere inoltrate esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata A.R. alla sede legale della Società risultante dal frontespizio della polizza stessa.

ART.8 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria, dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 07/08/2012.

IL BENEFICIARIO

LA SOCIETA'
De Vert Insurance Company Ltd
il Legale Rappresentante
Mr. Paul Cole

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TRA LA COMPAGNIA ED IL CONTRAENTE

Art. 9 - Calcolo del premio - Notizie sullo stato dei lavori - Il Contraente, all'atto della stipulazione della garanzia, è tenuto al pagamento in via anticipata ed in unica soluzione del premio, che è integralmente e definitivamente acquisito alla Società, a prescindere dalla effettiva durata della garanzia. Il Contraente riconosce alla Società o a terzi da esso incaricati, la facoltà di chiedere informazioni, effettuare sopralluoghi e svolgere ogni attività atta a verificare lo stato dei lavori di cui in premessa con oneri a suo carico o da concordare tra le parti.

Art. 10 - Rivalsa - Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente garanzia per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C..

Art. 11 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente garanzia sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Controgaranzia - Il Contraente è tenuto a fornire alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, idonea controgaranzia per il totale importo garantito, oltre che nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., nei seguenti casi:

- protesto a carico del Contraente o altre manifestazioni di sua insolvenza;
 - liquidazione o trasformazione del Contraente;
 - cessione da parte del Contraente dell'azienda o di un ramo d'azienda;
 - inadempienza del Contraente in ordine al pagamento di premi, anche di proroga, relativi ad altre garanzie stipulate con la Società;
 - inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Società nei suoi confronti.
- Le somme versate restano acquisite alla Società a garanzia del regresso, fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi di garanzia. Al verificarsi della liberazione dagli obblighi di garanzia, la Società restituirà le somme con gli interessi legali. La Società è autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell'eventuale indennizzo richiesto, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 13 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla garanzia ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro Competente - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della Società Assicuratrice risultante dal frontespizio della garanzia stessa.

In caso di controversia tra la Società e il Contraente, il Foro competente per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente quello di Roma, a tal fine sia il Contraente che il Beneficiario, dichiarano che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa. La volontà di stabilire il Foro esclusivo di Roma, ha costituito oggetto di trattativa individuale, sia con il Contraente che con il Beneficiario e, pertanto, è comune volontà delle parti di escludere la competenza dei Fori concorrenti.

Gibilterra, data 07/08/2012

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
De Vert Insurance Company Ltd
Il Legale Rappresentante
Mr. Paul Cole